

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.**

Ricorso n. 3 depositato il 24 gennaio 2006

del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma

contro

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente

per la dichiarazione della illegittimità costituzionale

della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (B.U.R. n. 48 del 23 novembre 2005), *Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1988, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della legge regionale 21 agosto 200, n. 31.*

\*\*\*

Secondo il suo Statuto, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha potestà legislativa in materia di *urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica* (art. 2, lett. g)), «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto.... degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

In materia di *igiene e sanità* la sua potestà legislativa è solo «di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (art. 3, lett. l)).

Dal punto di vista statutario dovrebbe essere indubbio che la legge impugnata sia costituzionalmente illegittima.

L'*oggetto* nell'art. 1 è individuato nella «installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse».

Tra quelle elencate nell'art. 2 non rientrano la *installazione, l'esercizio* delle reti, che presuppongono soluzioni ordine tecnico, che sicuramente esulano dalle competenze regionali.

Ma non vi rientra nemmeno la *localizzazione* perché sia l'urbanistica che i piani regolatori sono attribuiti alla legislazione regionale, nei limiti già richiamati, ma solo «per le zone di particolare importanza turistica», limitazione che non è richiamata dalla norma regionale.

Tra le *finalità* l'art. 1.3 alla lett. a) indica la *tutela della salute*, per la quale l'art. 3, lett. l) assegna alla Regione la potestà legislativa, come si è visto, solo per le norme di integrazione e di attuazione delle leggi statali.

La lett. b), richiama di nuovo la localizzazione, qualificandola *corretta*, insieme all'*ordinato sviluppo* delle stazioni radioe-

lettriche, anche attraverso la loro *razionalizzazione e concentrazione*, operazioni che richiedono verifiche e valutazione di ordine tecnico che, per impianti che debbono inserirsi in una rete nazionale non possono competere ad una Regione.

Il rilievo tecnico della competenza è reso ancora più evidente nella lett. c) dove è previsto il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio delle stazioni radioelettriche.

La illegittimità costituzionale delle norme richiamate, alla stregua dello Statuto regionale, dovrebbe essere, pertanto, fuori discussione.

Poiché investe sia l'*oggetto* che le *finalità*, la illegittimità si estende all'intera legge.

\*\*\*

Resta da verificare se la legge regionale possa desumere la sua legittimità, sia pure parziale, dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le materie interessate sono la *tutela della salute e l'ordinamento della comunicazione* (art. 117, terzo comma, Cost.).

La Regione dimostra di concordare sul punto per aver richiamato la legge n. 36/2001, a proposito della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e il d.lgs. n. 259/2003, per le comunicazioni.

La Regione si doveva, pertanto, attenere ai principi fondamentali della legge statale.

Come Codesta Corte ha già accertato sin dalla sentenza n. 307/2003 (che è la prima, ma non la sola in materia) dalla legge n. 36/2001 vanno desunti i principi fondamentali, in particolare i valori soglia delle emissioni elettromagnetiche.

La legge ha delineato il giusto equilibrio tra le varie esigenze convergenti, in particolare tra la tutela della salute, il governo del territorio e la protezione ambientale. Le competenze regionali, peraltro, non possono pregiudicare gli interessi estesi all'intero territorio nazionale che trovano la loro attuazione nella pianificazione della rete nazionale, della quale non può essere pregiudicata la realizzazione.

Il d.lgs. n. 259/03, che porta il codice delle comunicazioni elettroniche, ha, come noto, attuato alcune Direttive comunitarie il cui rispetto si impone alle Regioni in base, oltre che al terzo comma, anche al primo comma dell'art. 117 Cost.

Diverse norme regionali vengono a risultare costituzionalmente illegittime.

Art. 5

Nel primo comma si impone la presentazione ai soggetti, indicati nell'art. 4.2, dei progetti di rete e delle varianti, corredati delle *schema funzionale* e della documentazione idonea ad attestare, *per ogni stazione radioelettrica*, i dati anagrafici, *tecnici*, topografici e *fotografici*.

La natura della documentazione richiesta sta ad indicare che la Regione ha voluto sottoporre i vari impianti a verifiche di ordine tecnico da parte degli enti locali.

La materia, come si è ricordato, è stata già vagliata da codesta Corte che, con la sentenza richiamata, ha riconosciuto la competenza statale per la disciplina della realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi unitari per l'intero territorio dello Stato, interessi sottesi «indubbiamente» alla considerazione del «preminente interesse nazionale di definizione di criteri unitari e di normative omogenee».

È attraverso la corretta progettazione che si assicura la funzionalità delle reti, che non possono essere disarticolate Regione per Regione.

La previsione di un controllo tecnico della progettazione, pertanto, è sicuramente in violazione dei principi che regolano la materia.

La illegittimità viene a risultare ancora più evidente per il fatto che lo stesso adempimento è previsto per le varianti ai progetti.

Secondo la Regione anche varianti di ordine puramente tecnico, senza nessuna rilevanza territoriale, sarebbe soggetta a verifica da parte gli enti locali.

Art. 6.4 e art. 15

L'art. 6.4 attribuisce alla Giunta regionale la competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori degli interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA.

La norma chiarisce, anche se ce ne fosse stato bisogno, che la documentazione tecnica richiesta serve a rendere possibile la approvazione dei progetti, attribuita alla competenza di soggetti con competenza territoriale ridotta e quindi sensibili solo agli interessi locali.

È palese la violazione dell'art. 93.1 del d.lgs. n. 259/2003 che ha posto il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge statale.

La ragione è evidente. Si è voluto evitare che oneri o canoni eccessivi rendessero antieconomici certi tracciati, orientando a soluzioni meno utili dal punto di vista tecnico. Questi oneri sarebbero causa di aumenti dei prezzi, che farebbero carico a tutti i consumatori, e non solo a quelli operanti nella sfera territoriale dei soggetti che li hanno imposti.

Una imposizione di oneri senza limiti finirebbero, dunque, per condizionare la politica delle comunicazioni nazionali, che è al di fuori delle competenze regionali.

Gli stessi argomenti valgono per l'art. 15, che attribuisce, sempre alla Giunta regionale, la competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere per l'attività svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 11, 12, 13 e 14.

C'è da aggiungere che l'art. 11.3 prevede l'intervento dell'ARPA «in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente», operazioni queste che, investendo le tecniche di progettazione e la funzionalità degli impianti, sono sottratte alla competenza, anche legislativa, della Regione.

Nello stesso senso è l'intervento dell'ARPA previsto nell'art. 12.1.

Nell'art. 13 non è previsto nessun intervento dell'ARPA.

Art. 14

Il comma 1 assoggetta alla denuncia di inizio dell'attività sulla *altre strutture* di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), vale a dire «ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche».

Si tratta di opere che hanno già avuto una loro dislocazione, che non viene mutata.

L'adempimento è previsto «in assenza di mutamenti della destinazione d'uso», anche in questo caso in funzione di eventuali verifiche tecniche, che si collocano al di fuori delle competenze regionali.

È violato, inoltre, l'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 che al comma 1 prevede solo l'autorizzazione degli enti locali per l'*installazione* di nuove infrastrutture.

La denuncia di inizio di attività è richiesta solo per la *installazione* di impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt (comma 3), o per la *installazione* di una rete di telecomunicazione su aree ferroviarie (comma 3-bis).

La disciplina statale, attuando i principi della normativa comunitaria, è rivolta alla semplificazione del procedimento, attraverso la eliminazione di adempimenti non necessari, in quanto non coordinati con poteri di intervento degli enti locali, evitando così costi, anche temporali, senza giustificazione.

La previsione di un adempimento, non strumentale ad interventi di competenza degli enti che sono richiamati dalla norma impugnata, viola pertanto l'art. 117 Cost. nel primo e nel terzo comma.

\*\*\*

Per queste ragioni

si conclude

perché le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006.

Roma, 24 gennaio 2006.

Glauco NORI

---

---